

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA  
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE**

**ATTO N. DD 172**

**Torino, 19/01/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** SITO CODICE ANAGRAFE 2675, EX SCALO FERROVIARIO VALLINO – AREA DI PROPRIETA' NOVACOOP SOC. COOP – VIA NIZZA, TORINO. APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE.

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 305 del 31/01/2022 con la quale è stato approvato il documento “Novacoop Soc. Coop – Ex scalo ferroviario Vallino – Torino – Z.U.T. 13.2 Dante – Aggiornamento dell’analisi di rischio sito specifica ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. a seguito dell’entrata in vigore della L. 108/2021 relativamente alle modalità di gestione del terreno di riporto non conforme al test di cessione Rel. 21-10-30 – Novembre 2021” quale aggiornamento dell’analisi di rischio ex art. 242 comma 4 del D.Lgs. 152/06 del sito in oggetto, redatto e trasmesso agli Enti da Planeta Studio Associato per conto di Novacoop Soc. Coop con nota del 9/12/2021 (ns. prot. 10319 del 15/12/2021).

**Visto** il documento “Novacoop Soc. Coop – Ex scalo ferroviario Vallino – Torino – Z.U.T. 13.2 Dante – Integrazione e aggiornamento del progetto operativo di bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Rel. 21-10-31 – Novembre 2021” quale aggiornamento del progetto operativo di bonifica ex art. 242 comma 7 del D.Lgs. 152/06 del sito in oggetto, redatto e trasmesso agli Enti da Planeta Studio Associato per conto di Novacoop Soc. Coop con nota del 9/12/2021 (ns. prot. 10319 del 15/12/2021).

**Vista** la nota ns. prot. 769 del 1°/02/2022 con la quale l’allora Area Qualità del Territorio ha convocato in forma semplificata e modalità asincrona la conferenza dei servizi finalizzata all’approvazione di succitato documento.

**Visto** il parere di Arpa Piemonte prot. 15374 del 21/02/2022 (ns. prot. 1569 del 24/02/2022), con la quale la Medesima ha espresso parere sostanzialmente favorevole con prescrizioni. (**Allegato 1**)

**Visto** il parere della Città Metropolitana di Torino prot. n. 37042 del 15/03/2022 (ns. prot. 2345 del 16/03/2022), con il quale la Medesima, confermando sostanzialmente le prescrizioni di Arpa



Piemonte, ha espresso parere favorevole. (**Allegato 2**)

**Vista** la nota prot. (ns. prot. 11368 del 16/12/2022) con la quale il Servizio Pianificazione Esecutiva ha comunicato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 837 del 6/12/2022 è stato approvato, ai sensi dell'art. 43 della L.U.R. n. 56/1977 e s.m.i., lo Studio Unitario d'Ambito relativo alla Z.U.T. "13.2/A Nizza" e il Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) relativo all'Ambito "13.2/A Nizza" – Sub Ambiti B, C, e D parte.

**Visto** il documento "Sito ex Scalo Vallino di Torino – Codice anagrafe 2675 – Certificazione della corrispondenza fra le destinazioni d'uso ipotizzate nell'Analisi di Rischio approvata con Determinazione dirigenziale n. 305 del 31/01/22 e quelle previste dal PEC approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 837 del 6/12/22" trasmesso con PEC del 9/01/20223(ns. prot. 113 del 9/01/2023) da Planeta Studio Associato, per conto di Novacoop Soc. Coop. Con tale documento è stata certificata la coerenza tra le ipotesi assunte in sede di elaborazione dell'analisi di rischio sito specifica e del progetto operativo di bonifica con quanto definito nel succitato P.E.C.

**Considerato** che a seguito delle istruttorie svolte nel corso della succitata conferenza dei servizi, mediante i succitati pareri gli Enti competenti hanno espresso una valutazione finale complessiva favorevole all'approvazione del progetto presentato, con prescrizioni.

**Considerato** che dalla documentazione sopra richiamata risulta essere verificata la coerenza tra quanto previsto dal succitato P.E.C. e le ipotesi assunte in sede di elaborazione dell'analisi di rischio sito specifica.

**Considerato** che dalla documentazione in possesso della Divisione Qualità Ambiente risulta essere verificata la congruenza tra le opere edilizie previste nel succitato P.E.C. e quelle previste dal progetto di bonifica.

**Ritenuto**, pertanto, di approvare il progetto operativo di messa in sicurezza permanente e di autorizzare gli interventi previsti.

**Ritenuto** di assumere quale importo su cui calcolare le garanzie finanziarie quello riportato nel computo metrico contenuto nel documento sopra richiamato, pari a 1.658.101,30 euro IVA inclusa e di calcolare l'entità delle garanzie finanziarie con una percentuale del 50%, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Torino 03814/2015 del 15/09/2015.

**Calcolati**, attraverso il foglio di calcolo reso disponibile dalla Regione Piemonte all'indirizzo [https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-03/calcolo\\_garanzie.xls](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-03/calcolo_garanzie.xls), il costo della certificazione provinciale, i costi forfettari e l'entità delle garanzie finanziarie da prestare a favore della Città di Torino da parte di Novacoop Società Coop.

**Visto** il cronoprogramma di massima riportato nel progetto che prevede una durata complessiva dell'intervento di 31 mesi.

**Compilata** la tabella di sintesi in conformità al modello disponibile all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/amianto-bonifiche/garanzie-finanziarie-tabella-sintesi-inserire-nei-provvedimenti-comunaliprovinciali-approvazione> richiesta dalla Regione Piemonte e riportata nell'**allegato 3**.

Tutto ciò premesso,

## IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;
- Visto l'art. 25 della Legge regionale n. 3 dell'11 marzo 2015;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale 03814/2015 del 15/09/2015;

## DETERMINA

1) **di approvare** il documento “Novacoop Soc. Coop – Ex scalo ferroviario Vallino – Torino – Z.U.T. 13.2 Dante – Integrazione e aggiornamento del progetto operativo di bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Rel. 21-10-31 – Novembre 2021” quale aggiornamento del progetto operativo di bonifica ex art. 242 comma 7 del D.Lgs. 152/06 del sito in oggetto, redatto e trasmesso agli Enti da Planeta Studio Associato per conto di Novacoop Soc. Coop con nota del 9/12/2021 (ns. prot. 10319 del 15/12/2021), e **di autorizzare** l'esecuzione degli interventi previsti e del piano di monitoraggio approvato;

2) **di richiedere** il rispetto delle seguenti richieste/prescrizioni emerse nel corso della conferenza dei servizi e contenute nei pareri allegati e di seguito sinteticamente riportate (per un maggior dettaglio far riferimento ai predetti pareri allegati):

a. la fase di movimentazione e conferimento di ballast e materiale contaminato nella zona di messa in sicurezza permanente dovrà essere coordinata con le fasi edilizie successive e dovrà essere garantita l'assenza di contatto degli operatori e dei mezzi d'opera con i materiali potenzialmente contaminati. A tale scopo, oltre all'ultimazione della stesura del capping, dovrà essere accertata l'assenza di contaminazione tramite apposita griglia di campionamento del terreno superficiale nelle superfici non coperte;

b. il terreno a contatto con il ballast (sotto-ballast) dovrà essere gestito con le medesime modalità previste per il ballast;

c. la deposizione dei cumuli di materiale scavato dovrà essere effettuata su suolo pavimentato o coperto con teli in modo da evitare l'interferenza con il materiale sottostante;

d. i cumuli di materiale scavato dovranno essere distinti in funzione della tipologia:

- terreno naturale conforme alle CSC di colonna A o ai valori di fondo naturale;

- terreno di riporto oggetto di riutilizzo in sito o da utilizzare come sottoprodotto in siti esterni, conforme alle CSC di colonna B o ai valori di fondo naturale;

- terreno contaminato oggetto di messa in sicurezza permanente;
- ballast e sotto-ballast contenente amianto;
- l'eventuale materiale di riporto oggetto di riutilizzo in sito o fuori sito dovrà essere depositato in cumuli distinti e catalogati. In tale caso dovranno essere opportunamente modificate e trasmesse agli Enti le Tavole n. 3 e 4;
- e. dovrà essere trasmesso agli Enti antecedentemente l'inizio dei lavori il cronoprogramma dei lavori integrato e aggiornato in modo che le attività di esecuzione dello scavo edilizio e abbancamento temporaneo siano differenziate in attività di scavo e abbancamento temporaneo in sito del materiale di riporto e in attività di scavo e abbancamento in sito del terreno naturale, annoverando in quest'ultima lo scavo delle trincee;
- f. le fasi finali delle attività di cui al punto precedente dovranno essere comunicate tempestivamente ad Arpa Piemonte per verifiche congiunte;
- g. in caso di fenomeni ventosi di elevata intensità dovrà essere prevista la sospensione dei lavori, il lavaggio dei mezzi d'opera e la copertura dei cumuli con teli opportunamente ancorati al suolo;
- h. al fine di minimizzare la formazione di polveri, il fronte di scavo dovrà essere oggetto di costante bagnatura mediante cannon-fog;
- i. dovrà essere allestita una vasca per il lavaggio ruote dei mezzi in uscita;
- j. per ogni intervento di rimozione del ballast e del sotto-ballast contaminato da amianto dovrà essere prevista una fase di verifica che consisterà in una ispezione visuale per accertare la completa rimozione del ballast e una verifica analitica dell'assenza di amianto nel sotto-ballast (amianto totale su campione di terreno tal quale);
- k. i monitoraggi ante-operam delle fibre di amianto aerodisperse dovranno essere effettuati nella medesima fascia oraria dei monitoraggi in corso d'opera;
- l. nel caso in cui il valore di fondo risultasse superiore ad 1 ff/l di amianto in SEM, sarà necessario effettuare indagini propedeutiche ad individuarne le cause;
- m. Arpa Piemonte potrà verificare la rappresentatività del numero e della localizzazione dei campionamenti, chiedendo eventuali integrazioni e campionamenti in parallelo in qualunque momento dell'attività di cantiere;
- n. l'inizio e l'eventuale interruzione dei monitoraggi delle fibre aerodisperse, dovrà essere comunicato agli Enti con un anticipo minimo di 10 giorni;
- o. gli esiti analitici di predetti monitoraggi dovranno essere trasmessi agli Enti e in particolare ad Arpa Piemonte – Centro Regionale Amianto Ambientale e ad ASL Città di Torino – Servizio SPreSAL;
- p. salvo problematiche da valutarsi con gli Enti preposti, i punti di ingresso dell'aria dovranno essere posizionati ad un'altezza dal suolo di circa 1,5 m in luogo dei 4 m previsti;

q. relativamente ai Lotti 5 e 6, qualora fosse necessario effettuare la preliminare rimozione del ballast, dovranno essere definiti i monitoraggi ed essere trasmessi agli Enti;

r. il laboratorio che eseguirà le analisi per la determinazione della presenza di amianto, dovrà essere individuato tra quelli qualificati ai sensi del D.M. 14/05/96 ed inseriti nell'apposito elenco del Ministero della Salute;

s. in caso di superamenti della soglia di allarme, l'impresa esecutrice dei lavori e dei monitoraggi dovrà darne immediata comunicazione agli Enti controllo, identificando la presunta causa;

t. il monitoraggio delle fibre aerodisperse dovrà proseguire durante il periodo di sospensione dei lavori conseguente al superamento di cui al punto precedente;

u. in caso del verificarsi di quanto previsto al punto u., ad avvenuta eliminazione delle cause e previa apposita comunicazione agli Enti di controllo, i lavori potranno riprendere solo a seguito di esito favorevole di due campagne di campionamento di 8 ore, eseguite in un periodo di inattività del cantiere, che certifichino il rientro dei valori di fibre aerodisperse al di sotto della soglia di 1 ff/l;

v. il terreno utilizzato per la realizzazione del capping non dovrà contenere amianto e quello utilizzato per il capping nelle zone con sistemazione a verde dovrà essere conforme alle CSC di colonna A;

w. le aree oggetto di messa in sicurezza permanente dei materiali contenenti amianto, a meno di una revisione dell'intervento di bonifica, non potranno essere oggetto di piantumazione di alberi con apparato radicale profondo;

x. l'integrità del capping dovrà essere oggetto di monitoraggio annuale da parte dei gestori/proprietari e dovrà essere certificata da apposita relazione da mettere a disposizione su specifica richiesta da parte degli Enti;

3) **di richiedere** che a decorrere dalla data di comunicazione di avvio degli interventi, siano trasmessi aggiornamenti dello stato di avanzamento delle attività di bonifica con cadenza minima semestrale all'attenzione della Città Metropolitana di Torino, dell'Arpa e del Comune di Torino;

4) **di richiedere** che eventuali successive variazioni al cronoprogramma approvato con il presente provvedimento debbano essere oggetto di richiesta di approvazione in variante al progetto approvato;

5) **di richiedere** che qualora non siano raggiunti gli obiettivi di bonifica o realizzate le opere di messa in sicurezza operativa o permanente nel previsto lasso di tempo, dovrà essere tempestivamente prodotto un documento integrativo o di variante da sottoporre all'approvazione ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., contenente una proposta di prosecuzione del procedimento in oggetto;

6) **di richiedere** la trasmissione agli Enti, **entro 30 giorni dalla fine degli interventi autorizzati**, della relazione di fine lavori unitamente ad una planimetria in formato shapefile (tipologia poligono, EPSG 3003 Gauss-Boaga) delle aree oggetto di messa in sicurezza permanente, nonché un eventuale aggiornamento delle aree oggetto di vincolo da applicazione dell'analisi di rischio;

7) **di richiedere** la trasmissione agli Enti della scheda di sintesi del sito;

8) **di ricordare** che il completamento degli interventi e la loro conformità con il progetto approvato saranno certificati dalla Provincia (ora Città Metropolitana) di Torino come previsto dall'art. 248 del D.Lgs. 152/06, a seguito di istanza alla Città Metropolitana di Torino corredata di una relazione di collaudo degli interventi effettuati;

9) **di imporre** i seguenti vincoli e limitazioni d'uso, anche derivanti dal permanere di matrici ambientali caratterizzate dalla presenza di sostanze inquinanti in concentrazioni superiori alle rispettive CSC e dalle condizioni assunte nell'elaborazione dell'analisi di rischio e **di stabilire** che gli stessi siano registrati sugli strumenti urbanistici e risultino dal certificato di destinazione urbanistica, al fine di garantire nel tempo adeguate condizioni di salvaguardia della salute pubblica:

- non potranno essere modificate la destinazione e le modalità d'uso del sito, rispetto agli scenari previsti dall'analisi di rischio approvata (percorsi di esposizione e bersagli) senza una preventiva rielaborazione, e successiva approvazione, di una nuova analisi di rischio;

- gli scavi nel sottosuolo dovranno essere effettuati prevedendo idonee precauzioni per gli operatori e gestendo il terreno di scavo in conformità alla normativa vigente in materia;

- dovrà essere garantito l'isolamento del terreno contaminato e del ballast rimasto in posto. Relativamente alla porzioni sistemate a verde in piena terra, in caso di fenomeni erosivi in atto, si dovrà procedere al ripristino delle opere di messa in sicurezza permanente secondo le modalità descritte nell'elaborato oggetto del presente provvedimento;

- in caso di interventi che comportino la rimozione delle pavimentazioni o dello strato di copertura delle porzioni a verde in piena terra, predette opere di messa in sicurezza permanente dovranno essere ripristinate secondo le modalità descritte nell'elaborato oggetto del presente provvedimento;

- eventuali scavi al di sotto della quota di posa delle pavimentazioni e del capping permeabile previsto nelle aree a verde in piena terra dovranno essere svolti da impresa iscritta alla Categoria 9 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;

- eventuali scavi in corrispondenza dei Lotti 5 e 6, definiti nel progetto oggetto del presente provvedimento, dovranno essere svolti da parte di impresa iscritta alle Categorie 9 e 10b dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;

- il materiale di scavo prodotto durante eventuali scavi successivi agli interventi di messa in sicurezza permanente dovrà essere gestito secondo le normative vigenti in materia di rifiuti;

10) **di disporre** che la Novacoop Società Coop. con sede legale in Via Nelson Mandela, 4, 13100 Vercelli, CF e Partita IVA 01314250034 presti a favore del Comune di Torino, a garanzia della corretta esecuzione degli interventi autorizzati, garanzie finanziarie per un importo pari a 903.665,21 €, secondo lo schema predisposto dalla Città di Torino, Area Qualità del Territorio e reperibile al seguente indirizzo Web:

<http://www.comune.torino.it/ambiente/bonifiche/garfin/index.shtml>;

11) **di fissare** in **60 giorni** il termine per la presentazione delle sopra citate garanzie finanziarie a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione;



12) **di richiedere** che l'inizio degli interventi di bonifica avvenga **entro 60 giorni** dalla data di accettazione delle garanzie finanziarie da parte del Comune di Torino e che si concludano entro i termini previsti dal cronoprogramma del progetto;

13) **di richiedere** la trasmissione agli Enti di una comunicazione circa la data di inizio degli interventi di bonifica sul sito, **con un preavviso di almeno 10 giorni**, unitamente all'attestazione di iscrizione alla categoria 9/10 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali dell'impresa esecutrice dei lavori di bonifica / messa in sicurezza permanente, anche al fine di consentire i controlli in corso d'opera e ad ultimazione intervento da parte di Arpa Piemonte;

14) **di trasmettere** la presente determinazione a Novacoop Soc. Coop e, per quanto di competenza, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – SISP – Epidemiologia, Screening e Edilizia Urbana, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino – Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito, Servizio Pianificazione Esecutive, Divisione Edilizia Privata, Servizi al Cittadino Edilizia e Urbanistica e Area Edilizia Privata e Planeta Studio Associato;

15) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

16) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

17) **di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Allegati:

- 1) Parere di Arpa Piemonte prot. 15374 del 21/02/2022 (ns. prot. 1569 del 24/02/2022)
- 2) Parere della Città Metropolitana di Torino prot. n. 37042 del 15/03/2022 (ns. prot. 2345 del 16/03/2022)
- 3) Tabella di sintesi per il calcolo delle garanzie finanziarie

IL DIRIGENTE  
Firmato digitalmente  
Gaetano Noe'



. - Rep. DD 19/01/2023.0000172.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GAETANO NOE' Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Torino